



Comune di Serrenti

Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 57 del 18/12/2014

Oggetto:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SERRENTI - VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L.N. 244/2007 (FINANZIARIA 2008).

L'anno 2014 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 18.30 nella Sala Consiliare di Casa Corda.

Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione

All'appello nominale risultano :

Cognome e Nome	Presente
BOI Maura	SI
CARA Federica	SI
DEIDDA Caterina	SI
GRECU Mario	SI
LAMPIS Monica	SI
ORTU Marcello	SI
PASCI Maria Antonella	SI
PODDESU Filippo	SI
TALLORU Pantaleo	SI
TIDDIA Candido	NO
TIDDIA Mauro	SI
ZUDDAS Antonello	SI
ATZENI Francesca	SI
CABONI Valenthja	SI
FRAU Giuseppe	SI
MANCOSU Giorgio	SI
SCANO Alessandro	NO

Consiglieri in carica 17, presenti 15, assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZEDDA Sebastiano

Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi 27, 28 e 29 dell'art. 3, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che dispongono:

- al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 - Enti Locali compresi - non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

- l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al *comma 27*;

- entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e quindi entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni pubbliche debbano, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate;

DATO ATTO che il termine del 30/06/2009 per la ricognizione delle società partecipate, originariamente previsto dalla Legge Finanziaria 2008, è slittato a fine 2010 in sede di conversione del decreto legge n. 78/2009;

VISTO il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2010 n. 122 così come modificato dalla Legge di stabilità 2011 all'art. 1, comma 117;

RILEVATO che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO, in particolare, che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

ACCERTATO che da una ricognizione effettuata sul portale del Ministero Economia e Finanze (MEF), accertamenti effettuate d'ufficio e decisioni consiliari, le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono:

- 1) *ABBANOVA s.p.a (Gestore unico per il Servizio idrico integrato della Sardegna) la cui partecipazione è stata disposta, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 25/40 del 3.7.2007, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 27.2.2008 e della Giunta Comunale n. 89 del 01.09.2008, per la quota di partecipazione diretta dello 0,1%;*
- 2) *Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna, Consorzio obbligatorio tra amministrazioni comunali e provinciali, previsto dall'art. 9, comma 3 della Legge 5.1.1994, n° 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", e dall'art. 5 della L.R. 17.10.1997, n° 29, per la quota di partecipazione diretta dello 0,25%;*
- 3) *C.I.S.A. – Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale, Consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, per la gestione di funzioni amministrative e servizi pubblici in forma associata, attualmente relativi al Servizio di Igiene Urbana e S.U.A.P., per la quota di partecipazione diretta dello 13,08%;*
- 4) *Società CISA SERVICE S.P.A, trasformata in Società a Responsabilità Limitata dal 20.02.2013, la cui costituzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2002*

per la gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, depurazione e smaltimento delle acque reflue e che con lo stesso atto è stato approvato lo schema di atto costitutivo, di Statuto e di patti parasociali, per la quota di partecipazione diretta dello 5,42% - è inoltre affidataria, da parte del Consorzio CISA, della gestione dell'impianto di compostaggio;

RILEVATO, che le suddette Società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della L. 244/2007 per il legittimo mantenimento della suddetta partecipazione societaria;

RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 50 del 28.11.2014 che rinviava a successiva seduta l'adozione del relativo atto, per la necessità di approfondire la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Serrenti;

SENTITA la relazione del Sindaco **Mauro Tiddia** che evidenzia gli obblighi di partecipazione relativi al Servizio Idrico Integrato riferiti a *Abbanoa S.p.A.* e all'*Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna*. Per quanto riguarda la partecipazione al Consorzio C.I.S.A., ricorda che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2014 è stato approvato il nuovo Statuto e la Convenzione, per cui è stata già valutata in tale sede l'opportunità di farne parte. E' invece da valutare con attenzione la partecipazione diretta del Comune di Serrenti al capitale sociale della società CISA SERVICE SRL. Di tale società, infatti, il Comune detiene in maniera diretta il 5,42% del capitale sociale ma partecipa altresì in modo indiretto attraverso il Consorzio CISA che di detta società detiene la maggioranza assoluta delle quote. L'incidenza pratica del Comune di Serrenti nei processi decisionali della partecipata CISA SERVICE SRL è del tutto marginale, se valutata in termini di partecipazione diretta. L'attività della partecipata è infatti totalmente dipendente dall'affidamento diretto dei servizi di compostaggio e di depurazione dei reflui, nonché di gestione diretta dei relativi impianti, ad opera del Consorzio CISA, proprietario degli impianti e detentore delle relative licenze. Il controllo del Comune sulla partecipata, pertanto, si estrinseca attraverso quello del Consorzio CISA, che inoltre esercita sulla società in house il cosiddetto "controllo analogo". Stante questa situazione, il Sindaco ritiene opportuno valutare la cessione delle quote di CISA SERVICE SRL allo stesso Consorzio CISA.

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

Giuseppe Frau, Capogruppo di "*Serrenti Possibile*" che condivide l'ipotesi di cessione delle quote ma manifesta perplessità sugli aspetti tecnici e le conseguenze sulla gestione futura della società.

Marcello Ortu, che ricopre il ruolo di Presidente Pro Tempore del Consorzio C.I.S.A., riferisce in risposta alle domande poste anche da altri consiglieri, sulle vicende che portarono nel 2002 alla nascita della società, fino al 2013 in forma di società per azioni, sorta di *longa manus* dell'Ente Pubblico per agire con regime privatistico nella gestione di attività a carattere prevalentemente industriale (allora l'obiettivo era la gestione del servizio idrico integrato nel bacino di riferimento dei comuni aderenti al consorzio). Il quadro normativo è oggi profondamente cambiato, con interventi della Corte dei Conti sulla modalità di gestione delle Società in House da svolgere, equiparandole in ciò agli enti pubblici detentori delle quote di maggioranza, secondo il diritto pubblico e non privatistico.

Mario Greco ritiene opportuno dichiarare la non convenienza della partecipazione diretta nel Cisa Service S.r.l.

Il Sindaco, per quanto concerne la Società Cisa Service S.r.l., chiede che il Consiglio Comunale valuti la non sussistenza della convenienza per il mantenimento delle quote, e deleghi la Giunta a procedere alla cessione delle stesse.

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art.49 D. Lgs. n.267/2000 espresso dal Responsabile dei Servizi Interni, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta agli atti che riguardano anche la partecipazione del CISA SERVICE SRL

Con n. 15 voti favorevoli (UNANIMI), resi per alzata di mano su n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa

- Di autorizzare ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07 il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie che hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria per il 2008:
 - 1) *ABBANO s.p.a (Gestore unico per il Servizio idrico integrato della Sardegna) la cui partecipazione è stata disposta, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 25/40 del 3.7.2007, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 27.2.2008 e della Giunta Comunale n. 89 del 01.09.2008, per la quota di partecipazione diretta dello 0,1%;*
 - 2) *Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna, Consorzio obbligatorio tra amministrazioni comunali e provinciali, previsto dall'art. 9, comma 3 della Legge 5.1.1994, n° 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", e dall'art. 5 della L.R. 17.10.1997, n° 29, per la quota di partecipazione diretta dello 0,25%;*
 - 3) *C.I.S.A. – Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale, Consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, per la gestione di funzioni amministrative e servizi pubblici in forma associata, attualmente relativi al Servizio di Igiene Urbana e S.U.A.P., per la quota di partecipazione diretta dello 13,08%;*

- Di valutare con riferimento alla società:

CISA SERVICE S.P.A, trasformata in Società a Responsabilità Limitata dal 20.02.2013, la cui costituzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2002 per la gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, depurazione e smaltimento delle acque reflue e che con lo stesso atto è stato approvato lo schema di atto costitutivo, di Statuto e di patti parasociali, per la quota di partecipazione diretta dello 5,42% - affidataria, inoltre, da parte del Consorzio CISA, della gestione dell'impianto di compostaggio;

che non sussista la convenienza per il mantenimento delle quote, e pertanto di delegare la Giunta di procedere agli adempimenti atti alla cessione delle stesse;

- Di inviare il presente atto al Revisore dei conti dell'Ente per gli adempimenti di propria competenza;

- Di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza, secondo i principi del diritto societario contenuti nel codice civile;

- Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti in ottemperanza al dettato normativo;

- Di rendere pubblica la presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere;

Con n. 15 voti favorevoli (UNANIMI), resi per alzata di mano su n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari in data 24/12/2014 Prot. n. 13717

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 24/12/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 della L.R. n° 38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta eseguibile a norma dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 18/12/2014

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000

SERRENTI, li _____

Il Funzionario Delegato